

LA GENERAZIONE Z NEL BARATRO DIGITALE

Di Arianna Thiene

| 489

SOMMARIO: 1. *Dignità e sicurezza dei minori in rete: compiti e doveri degli adulti* – 2. *Culpa in educando e in vigilando: la responsabilità civile dei genitori nella società digitale.* – 3. *I sistemi di parental control dal Digital Services Act al decreto Caivano.* – 4. *Un fulmine a ciel sereno: la modifica dell'art. 25 della legge minorile ad opera della legge 17 maggio 2024, n. 70.* – 5. *La costruzione di una comunità educante per arginare il bullismo e il cyberbullismo.*

ABSTRACT. Studi scientifici hanno finalmente accertato come l'uso costante degli smartphone incida negativamente nel percorso di crescita dei bambini e degli adolescenti. Per questo non è più rinviabile la promozione di forme di sostegno alle famiglie al fine di aiutare i genitori ad acquisire le competenze, anche tecniche, per assolvere il loro compito educativo. Certamente nella società dell'Onlife in tessuto familiare è un presidio fondamentale, ma il tema ha una dimensione sociale che coinvolge responsabilità collettive. Nel favorire uno sviluppo sostenibile le imprese che governano le piattaforme sono investite del compito di garantire la salute e il benessere dei minori. Il saggio analizza i più recenti interventi normativi finalizzati a rafforzare, nel quadro del Digital Services Act, la protezione dei diritti fondamentali dei minori in rete.

Scientific studies have finally established how the constant use of smartphones negatively affects the growth path of children and adolescents. Therefore, the promotion of forms of support for families in order to help parents acquire the skills, including technical skills, to fulfill their educational role can no longer be postponed. Certainly in the Onlife society the family is fundamental, but the issue has a social dimension involving collective responsibilities. In fostering sustainable development, the companies that govern the platforms are invested with the task of ensuring the health and well-being of children. The essay analyzes the most recent regulatory measures aimed at strengthening, under the Digital Services Act, the protection of children's fundamental rights online.



1. Dignità e sicurezza dei minori in rete: compiti e doveri degli adulti.

Nella società dell'Onlife¹ la vita di bambini e adolescenti è avvolta dalla dimensione digitale dove la dignità e i diritti fondamentali dei minori vivono in una condizione di inevitabile fragilità² perché la rete è un ambiente dove è possibile accedere senza ostacolo a siti inappropriati e diffondere nel contempo contenuti illeciti e dannosi in modo virale³. Le tecnologie digitali offrono indubbe opportunità di conoscenza, ma presentano rischi significativi per la tutela della riservatezza e per l'esposizione ad episodi di cyberbullismo⁴.

Non si tratta solo di questo. I servizi della società dell'informazione sono caratterizzati da una irresistibile tecnologia «persuasiva», orientata a catturare l'attenzione dell'utente allo scopo di carpirne più informazioni possibili e sfruttarne quindi i dati personali, che sono frammenti della nostra identità⁵. Grazie all'utilizzo dei *devices* siamo sottoposti ad una sorveglianza continua⁶. Gli algoritmi di profilazione⁷ arrivano ad intercettare i molteplici e

¹ Fondamentale la lettura di L. FLORIDI (ed.), *The Onlife Manifesto, Being Human in a Hyperconnected Era*, Oxford, 2015, consultabile in *open access* su SpringerLink.com

² M. BIANCA, *Il minore e i nuovi media*, in R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, 45 ss.

³ I. GARACI, *L'autodeterminazione digitale del minore e i confini della responsabilità genitoriale*, in *Archivio Giuridico Sassarese*, 2024, 61; A. THIENE, *L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale*, in *Studium Iuris*, 2012, 528 ss.; EAD., *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale*, in A. THIENE e E. MARESCOTTI (a cura di), *La scuola al tempo dei social network*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, IX, 2017, 26 ss.; C. BERNASCONI, *I rischi insiti nell'utilizzo del Web come possibile strumento di sfruttamento sessuale dei minori: l'attuazione in Italia della Convenzione di Lanzarote e il potenziamento degli strumenti repressivi*, *ivi*, 59 ss.; C. GRANDI, *La tutela della riservatezza del minore: profili penalistici*, in A. ANNONI e A. THIENE (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, Napoli, 2019, 94 ss.

⁴ E. AGNEW, *Cyberbullying and Sexting: Regulatory Challenges in the Digital Age*, Oxford, 2023; M. OROFINO e F.G. PIZZETTI (a cura di), *Privacy, Minori e cyberbullismo*, Torino, 2018; C. GRANDI, *Le conseguenze penalistiche delle condotte di cyberbullismo. Un'analisi de jure condito*, in A. THIENE e E. MARESCOTTI (a cura di), *La scuola al tempo dei social network*, cit., 40 ss.

⁵ I. GARACI, *Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 803; R. MONTINARO, *La sostenibilità dell'innovazione digitale. Un'introduzione*, in I. GARACI e R. MONTINARO, *La sostenibilità dell'innovazione digitale*, Napoli, 2023, 8.

⁶ B-C HAN, *Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete*, Torino, 2023, 9.

⁷ Per profilazione si intende «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica» (art. 4 GDPR). Per un approfondimento circa le varie tecniche utilizzate cfr. A.M. GAMBINO, A. STAZI e D. MULA, *Diritto dell'Informatica e della Comunicazione*, 3ª ed., Torino, 2019, 106 ss.



multiformi stati emotivi⁸, al fine di affinare pubblicità mirate che finiscono per manipolare le scelte degli utenti non solo economiche, ma anche sociali, culturali, politiche⁹.

Finalmente si è fatta strada la consapevolezza che l'uso costante degli *smartphone* altera molti processi di sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Studi scientifici cominciano a mettere in luce l'insorgenza di forme più o meno gravi di dipendenze¹⁰. È questo il paradosso dei social media: più sei coinvolto in gruppi virtuali, più diventi solo e depresso¹¹. Molto scalpore sta suscitando il saggio di Jonathan Haidt, psicologo sociale americano, *The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness*¹². Con riflessione meditata e fondata su ricerche empiriche ha messo in luce come la generazione Z (i nati a partire dal 1996) soffrirebbe di ansia, depressione, autolesionismo e disturbi correlati più di qualsiasi altra generazione. Un'infanzia fondata sul telefono anziché sul gioco produce un vuoto relazionale e una solitudine affettiva con effetti dannosi sulla salute, la crescita, l'apprendimento, più gravi nei contesti di deprivazione economica ed educativa perché i bambini appartenenti a famiglie trascuranti passano più tempo davanti agli schermi.

Di fronte a queste evidenze è necessario che tutte le parti interessate (legislatore, aziende tecnologiche, comunità scientifiche, famiglie, scuole) si attivino con misure, precauzioni, azioni mirate, campagne informative fina-

⁸ R. MONTINARO, *Riconoscimento delle emozioni e marketing personalizzato*, in *Persona e Mercato*, 2024, 3, 849 ss.

⁹ A. GORGONI, *La vulnerabilità nell'ambiente digitale e la protezione della libertà del volere*, in *Persona e Mercato*, 2024, 3, 915 ss.; E. TUCCARI, *Neuromarketing: un'asistemica disciplina...oltre il consenso*, in *Persona e Mercato*, 2024, 2, 511 ss.; I. GARACI, *Il neuromarketing nel quadro giuridico europeo: riflessioni sulle opportunità e sui rischi per i soggetti vulnerabili*, in *Persona e mercato*, 2024, 4, 1169 ss.

¹⁰ Preoccupazioni per gli effetti dei social media sulla salute mentale dei giovani sono espresse nello studio indipendente *Social Media and Youth Mental Health* del U.S. Surgeon General, pubblicato negli Stati Uniti nel maggio 2023 e consultabile nel sito dell'*Office of the Surgeon General*. Da un'analisi delle prove scientifiche emerge l'incidenza dei social media nei comportamenti alimentari disordinati e nella bassa autostima derivante dal confronto sociale soprattutto tra le ragazze adolescenti. L'uso eccessivo può creare una dipendenza analoga a quella creata dall'abuso di sostanze stupefacenti o dal gioco d'azzardo. Per approfondire cfr. S. CALZOLAIO, *Social media e minori. Il Safety-first approach*, in *Riv. it. inf. dir.*, 2023, 2, 292 ss.; I. GARACI, *Il neuromarketing nel quadro giuridico europeo: riflessioni sulle opportunità e sui rischi per i soggetti vulnerabili*, cit., 1182, nota 63.

¹¹ Sempre utile la lettura di J. LANIER, *Dieci ragioni per cancellare subito i tuoi account social*, Milano, 2018.

¹² J. HAIDT, *The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness*, USA, 2024. Il volume è uscito anche in Italia con traduzione di R. Prencipe e Lucilla Rodinò, J. HAIDT, *La generazione ansiosa. Come i social hanno rovinato i nostri figli*, Milano, 2024.

lizzate a salvaguardare la salute psicofisica dei minori¹³. Questo tema ha, infatti, una dimensione sociale che coinvolge responsabilità collettive¹⁴.

Va detto che l'Unione europea sta finalmente mostrando attenzione verso queste problematiche¹⁵. Nel quadro del *Digital Services Act*¹⁶, la Commissione ha aperto a maggio 2024 due procedimenti contro META. Nella nota si legge «La Commissione è preoccupata che i sistemi di Facebook e Instagram, inclusi i loro algoritmi, possano stimolare forme di dipendenza comportamentale e creare effetti *rabbit hole* (e cioè passare ininterrottamente di video in video), sfruttando “la debolezza e l'inesperienza dei minori” con rischi relativi al “benessere fisico e mentale dei bambini”»¹⁷.

In rete, che ancora oggi si presenta come un mondo privo di regole (o magari in astratto ci sono, ma non sono accompagnate da verifiche concrete come avviene per l'età), il tessuto relazionale familiare resta un presidio fondamentale.

Ci si deve pertanto concentrare in prima battuta sulla nozione di responsabilità genitoriale, introdotta nel nostro ordinamento con la riforma della filiazione 2012-2013 proprio per valorizzare il compito educativo dei genitori¹⁸. Il legislatore, nel consegnare all'oblio la parola potestà, ha tuttavia volutamente omesso di affrontare la questione definitoria, rinviando al costume e alle convenzioni sociali. La riflessione dottrinale ha solo in parte contribuito a colmare questa lacuna perché, tralasciando un approfondimen-

¹³ È necessario che «i regolatori pubblici prendano sul serio la possibilità di incidere by design sul code e sulle architetture del sistema computazionale»: E. MAESTRI, *L'identità perduta. Internet of things, smart devices e privacy dei minori sul web*, in A. ANNONI e A. THIENE (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, cit., 36.

¹⁴ L'idea di una responsabilizzazione condivisa di tutti i soggetti impegnati nella protezione dei minori nello spazio digitale, ha ispirato la recente esperienza inglese. L'Autorità indipendente britannica competente in materia di protezione dei dati (*Information Commissioner's Office*) ha elaborato un Codice di condotta, denominato *UK Age Appropriate Design Code* (o *Children's Code*), rivolto a piattaforme digitali che offrono servizi on line destinati a minori di età. Il Code individua con un approccio proattivo e preventivo (quindi *by design*) 15 standards, tra cui il principio dei *best interests of the child*; la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; l'applicazione adeguata all'età; la minimizzazione dei dati. Incisivo lo standard n. 7 che richiede alle società di impostare *by default* il livello più restrittivo di *privacy*. Interessante anche la previsione relativa agli strumenti parental control, secondo cui il minore deve essere costantemente sull'attività di monitoraggio e anche sull'eventuale utilizzo di un dispositivo di geolocalizzazione. L'esperienza inglese è ricostruita da S. RIGAZIO, *L'empowerment del minore nella dimensione digitale*, Modena, 2024; EAD., *L'utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione sui minori tra responsabilità genitoriale, intervento pubblico e autonomia del minore*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2023, 517 ss.

¹⁵ C. CHINNICI, *La via europea alla tutela dei diritti del minore nell'era digitale, tra nuove sfide e vecchie criticità*, in A. FODERARO e P. PALUMBO (a cura di), *Diritti e tutela dei minori. Profili interdisciplinari*, Napoli, 2022, p. 23 ss.

¹⁶ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (*Digital Services Act*- DSA).

¹⁷ Il comunicato stampa si può leggere al link

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_2664

¹⁸ La bibliografia è sterminata. Per ogni riferimento rinvio ai lavori monografici di G. RECINTO, *Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno*, Napoli, 2016; R. SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Napoli, 2013; A. GORGONI, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, 2017.

to dei doveri genitoriali¹⁹, si è concentrata sul c.d. statuto dei diritti fondamentali del figlio all'interno del gruppo familiare, contenuto all'art. 315-*bis* c.c.

Certo l'ordinamento impone ai genitori il dovere di educare, ma non dice *come* guidare i figli verso l'autonomia nel percorso di crescita e cosa significa prendersi cura di loro responsabilmente. Sicuramente il compito educativo dei genitori deve ispirarsi ai valori costituzionali della dignità della persona e della solidarietà. La vita familiare, che è luogo di educazione continua e diffusa, deve essere caratterizzata dal rispetto dei beni essenziali, come la salute e le libertà fondamentali. Tra questi beni va senz'altro inclusa la riservatezza, intesa nella sua accezione più ampia comprensiva del rispetto della sfera privata e dell'autodeterminazione nelle scelte esistenziali²⁰, perché proteggere il riserbo significa proteggere la dignità della persona.

Nel dato codicistico troviamo un'indicazione importante nel già citato art. 315-*bis*: la discrezionalità delle scelte genitoriali trova insormontabile limite nel rispetto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni dei figli²¹. Lo stile genitoriale deve, quindi, essere caratterizzato dalla confidenza e dall'attenzione per i bisogni della prole²².

Di fronte alle insidie del mondo digitale e alle dinamiche che attraversano le piattaforme la funzione educativa e il suo valore sociale assumono un ruolo centrale. Eppure oggi sembra prevalere la cultura del disimpegno e dell'indifferenza. Il pensiero corre al fenomeno del c.d. *sharenting*, e cioè la diffusa, e apparentemente irresistibile, tendenza dei genitori a condividere sul *web* tutto ciò che riguarda la vita dei propri figli: l'ecografia durante la gravidanza, i primi bagnetti, le pagelle²³. I rischi legati a quest'attività sono diversi e legati innanzi tutto alla sicurezza del minore. Le immagini diffuse possono, infatti, agevolare furti d'identità e addirittura formare, attraverso una semplice manipolazione, materiale pedopornografico. La diffusione dei dati personali, quali le abitudini, la scuola frequentata, gli sport praticati, possono attrarre predatori sessuali, facilitando l'adescamento on line da par-

¹⁹ Come rileva G. DI ROSA, *I termini giuridici della funzione educativa nell'attuale quadro delle relazioni tra genitori e figli*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, 808. Nello stesso senso G. BALLARANI, *Diritti dei figli e della famiglia. Autonomia o integrazione?*, in G. DALLA TORRE (a cura di), *Studi in onore di Giovanni Giacobbe*, t. I, *Teoria generale, Persone e Famiglia*, Milano, 2010, 473 ss.

²⁰ A. THIENE, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in *Fam. e dir.*, 2017, 172 ss.

²¹ P. ZATTI, *Rapporto educativo e intervento del giudice*, in M. DE CRISTOFARO e A. BELVEDERE, *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, Milano, 1980, 211 ss.; L. MENGONI, *La famiglia in una società complessa*, in *Iustitia*, 1990, p. 4. Suggestioni recentemente riprese da B. AGOSTINELLI, *L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 155 ss.

²² A. NICOLUSSI, *Obblighi familiari di protezione e responsabilità*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, 954.

²³ Le pratiche di *sharenting* possono dipendere da diverse motivazioni che vanno dal sempre più diffuso desiderio di apparire in una sorta di *selfie* perenne allo sfruttamento dell'immagine dei minori per opportunità di guadagno. Per uno sguardo di insieme si vedano i contributi contenuti nel volume A. LAVORGNA - M. TARTARI, *La sovraesposizione digitale dei minori. Un approccio multidimensionale al fenomeno dello sharenting*, Milano, 2023. Adde M. FOGLIA, *Sharenting e riservatezza del minore in rete*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, 3552 ss.

te di soggetti male intenzionati. Concreto è, poi, il rischio di ledere l'identità personale, la salute psichica e la reputazione del minore²⁴. Si pensi all'abitudine abbastanza diffusa della creazione di blog da parte dei genitori che desiderano condividere storie e dettagli della vita personale dei propri figli diffondendo dettagli intimi e buffi della vita (le c.d. *mumblogger* o *Instamum*)²⁵. Più in generale c'è il rischio di esporre il minore ad una costante profilazione ai fini di *marketing*, con conseguente lesione della sua capacità di autodeterminazione, essendo noti gli effetti «manipolativi» che la pubblicità comportamentale produce soprattutto nei soggetti più vulnerabili²⁶. L'attività dei c.d. *baby influencer* nelle piattaforme on line pone, poi, delicati problemi di sfruttamento del lavoro minorile²⁷.

Promuovere forme di alfabetizzazione digitale dei genitori, e più in generale degli adulti che fanno parte della cerchia affettiva e sociale dei minori coinvolti, è sicuramente importante, ma non risolutivo dei problemi, la cui soluzione richiede forme di responsabilizzazione anche delle piattaforme di *social media*²⁸.

La politica sembra finalmente cominciare a farsi carico di queste inquietudini e insicurezze nuove. Negli ultimi mesi sono state presentate alla Camera dei Deputati ben quattro proposte di legge finalizzate a regolare la diffusione di immagini e di contenuti multimediali aventi ad oggetto persone minori di età: proposte n. 1217²⁹, n. 1771³⁰, n. 1800³¹, n. 1863³². Al Senato

²⁴ Come emerge da recenti studi svolti da medici pediatri: FERRARA, P., CAMMISA, I., ZONA, M. ET AL, *The awareness of sharenting in Italy: a pilot study*, in *Italian Journal of Pediatrics*, 50, 226, 2024.

²⁵ Per S. MAZZINI, *Il lato oscuro dei social network. Come la rete ci controlla e ci manipola*, Milano, 2025, 68, il fenomeno del *mommy blogging* è strettamente collegato alla solitudine delle madri, che raramente possono contare su forme di vicinanza solidale.

²⁶ Condivisibili le osservazioni di B. AGOSTINELLI, *Autonomia e controllo dei minori on line. I confini della responsabilità genitoriale*, in *Riv. it. inf. dir.*, 2024, 14, secondo cui questi comportamenti configurerebbero una violazione del *munus* genitoriale.

²⁷ R. SENIGAGLIA, *L'identità personale del minore d'età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 1587; C. COLAPIETRO – A. IANNUZZI, *I diritti dei minori nella società digitale tra profili di responsabilità ed esigenze di protezione*, in *Riv. it. inf. dir.*, 2024, 335; A. ROTA – M. VITALETTI, *La legge francese sugli influencer. Quale spazio per il diritto del lavoro?*, in *Labour & Law Issues*, 2023, v. 9, 2, 35 ss.

²⁸ È questa la conclusione dell'indagine condotta da A. LAVORGNA- M.TARTARI, *La sovraesposizione digitale dei minori Un approccio multidimensionale al fenomeno dello sharenting*, cit., 74-75.

²⁹ La proposta di legge n. 1217, RICHETTI ed altri, *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi*, propone scelte coraggiose: oltre ad innalzare a quindici anni la soglia d'età per esprimere in autonomia il consenso al trattamento dei propri dati personali, stabilisce un divieto di accesso ai servizi della società dell'informazione per i minori di tredici anni. Gli adolescenti tra i tredici e quindici anni possono accedere solo con il consenso di entrambi i genitori. Viene altresì previsto l'obbligo per i gestori dei servizi di adottare sistemi di verifica dell'età degli utenti. I produttori di dispositivi di comunicazione elettronica devono garantire la disponibilità gratuita di applicazioni di controllo parentale.

³⁰ La proposta di legge n. 1771, SPORTIELLO, *Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti*

il 5 giugno 2024 è stato comunicato alla Presidenza il disegno di legge n. 1160³³.

Queste iniziative hanno diversi punti di convergenza³⁴ perché sostanzialmente ricalcano le soluzioni recentemente adottate dal legislatore francese, che ha avviato un percorso serio e articolato per rafforzare la protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla riservatezza e all'immagine nel mondo digitale³⁵.

Già nell'ottobre del 2020 è stata approvata la legge n. 2020-1266, finalizzata a disciplinare lo *sfruttamento commerciale dell'immagine dei minori di sedici anni sulle piattaforme on line*. Novellando il codice del lavoro francese, è stata correttamente estesa al minore *influencer* la protezione riconosciuta per l'attività svolta da bambini e adolescenti nell'ambito dello spettacolo, della moda e della pubblicità. In modo puntuale sono stati previsti ob-

multimediali di minori, è la più articolata perché finalizzata a regolare lo sfruttamento economico dei *baby influencer*, prevedendo tutele giuslavoristiche, e ad arginare il fenomeno dello *sharenting*. Emerge chiaramente il dovere dei genitori di proteggere la riservatezza dei figli. Il consenso alla disposizione dell'immagine del minore configura un atto di straordinaria amministrazione che deve essere esercitato, in via esclusiva e congiunta dagli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre tenendo in considerazione il preminente interesse del minore. Deve essere sempre tenuta in considerazione la volontà del minore. In linea con quanto previsto dall'art. 17 del GDPR viene prevista la possibilità per l'ultraquattordicenne di richiedere la cancellazione dei contenuti multimediali diffusi dai genitori.

³¹ La proposta di legge n. 1800, BONELLI ed altri, *Modifiche all'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca*, ha come scopo quello di introdurre forme di garanzia in materia di diritto dell'immagine del minore. Si stabilisce, tra l'altro, che la diffusione di qualsiasi contenuto riguardante un infraquattordicenne tramite servizi di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini debba essere oggetto di comunicazione obbligatoria all'AGCOM.

³² La proposta di legge n. 1863 MADIA ed altri, *Disposizioni per la tutela dei bambini e degli adolescenti nell'utilizzo degli strumenti digitali*, prevede una serie di obblighi in capo ai fornitori di servizi della società dell'informazione allo scopo di proteggere i minori dai rischi della società digitale. Prima fra tutti la verifica dell'età dei propri utenti secondo le modalità tecniche e le procedure che dovranno essere individuate dall'AGCOM. In modo eccentrico rispetto alle regole civilistiche sulla validità dei negozi giuridici viene prevista la nullità dei contratti conclusi tra i fornitori di servizi e i minori di quindici anni. Viene contestualmente specificato che questi contratti non possono costituire base giuridica per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b, GDPR. Viene altresì previsto ai fornitori di servizi di predisporre all'interno delle loro piattaforme un numero telefonico di emergenza specifico per l'infanzia.

³³ Il disegno di legge n. 1160 SIRONI ed altri, *Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione dei contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*, è finalizzato ad estendere la disciplina giuslavoristica ai *baby influencer* e a rafforzare il diritto alla riservatezza dei minori anche nei confronti dei genitori. Viene altresì previsto l'innalzamento a sedici anni della soglia d'età per il c.d. consenso digitale.

³⁴ Evidenziati da C. MURGO, *L'identità personale dei minori, tra responsabilità genitoriale e capacità di autodeterminarsi*, in *EJPLT*, 2024, 125 ss.

³⁵ In questo itinerario legislativo la legge n. 2023-766 del 7 luglio 2023 ha fissato a quindici anni l'età per il consenso digitale.

blighi per i genitori, che devono ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa e poi depositare una parte dei guadagni percepiti dal figlio presso un conto corrente separato, destinato a divenire disponibile per il giovane *influencer* al compimento della maggiore età³⁶.

Nel febbraio del 2024 è stata approvata la legge n. 2024-120 finalizzata a garantire il rispetto del diritto all'immagine dei minori. In nome del diritto al rispetto della sfera privata (art. 1), il legislatore è intervenuto con un dichiarato intento pedagogico sul testo dell'art. 371-1 del *code civil*, relativo alla c.d. *autorité parentale*, proclamando il dovere dei genitori di proteggere il diritto all'immagine dei minori. Nello stesso contesto viene stabilito che la diffusione dell'immagine dei minori esige il consenso di *entrambi* i genitori e, avendo riguardo all'età e al grado di maturità, il coinvolgimento del figlio (art. 2). In caso di disaccordo dei genitori sull'esercizio del diritto all'immagine del bambino il giudice può vietarne l'utilizzo, prevedendo l'applicazione di una pena accessoria per assicurare l'esecuzione della sua decisione (art. 3). Di fronte ad un comportamento parentale lesivo della dignità o dell'integrità morale del minore il giudice può disporre la sostituzione di un terzo nelle decisioni relative alla disposizione dell'immagine del minore (art. 4). Per garantire il diritto all'oblio digitale viene previsto un rafforzamento dei poteri della *Commission nationale de l'informatique et des libertés* (CNIL) in caso di violazione dei diritti e delle libertà dei minori (art. 5)³⁷.

Alcune delle soluzioni adottate dal legislatore francese sono già praticate dalla nostra giurisprudenza, che ha dimostrato di sapere utilizzare sapientemente le misure coercitive indirette previste in via generale all'art. 614-*bis* c.p.c.³⁸. Va rammentata in particolare la decisione del Tribunale di Trani del 30 agosto 2021³⁹, che ha accolto il ricorso d'urgenza promosso dal padre di una minore nei confronti della madre, da cui era legalmente separato, per rimuovere le immagini e le informazioni relative alla figlia pubblicate sui *social network*, inibendo la futura diffusione senza l'espresso consenso pa-

³⁶ I. GARACI, *The child's right to privacy in the family context*, in *EJPLT*, 2023, 95.

³⁷ Il contenuto della legge (e le relative criticità) sono approfondite da L. MIGLIETTI, *La sovraesposizione digitale dei minori ed i suoi effetti. Note comparative sul fenomeno del cd. *sharenting* negli ordinamenti francesi e italiano*, in *Rivista di diritti comparati*, 2024, 30 ss.

³⁸ L'introduzione della figura dell'*astreinte* nel nostro ordinamento è stata raccontata da A. NASCOSI, *Le misure coercitive indirette nel sistema di tutela dei diritti in Italia e in Francia. Uno studio comparatistico*, Napoli, 2019, 97 ss.

³⁹ Per il giudice la possibilità per il genitore di poter visionare il profilo *social* contenente il video e le immagini della figlia non fa presumere il consenso: Trib. Trani, 30 agosto 2021, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2022, I, 25 ss. con nota di F. ZANOVELLO, *Foto dei figli sui social e tutela cautelare e d'urgenza*. La necessità del consenso di *entrambi* i genitori per la pubblicazione sui *social network* di foto e video dei figli, alla luce di una ricognizione delle fonti interne e sovranazionali, è stata affermata da Trib. Mantova 19 settembre 2017, in *Fam. e dir.*, 2018, 380 ss., con nota di M. NITTI, *La pubblicazione di foto di minori sui social network tra tutela della riservatezza e individuazione dei confini della responsabilità genitoriale*; Trib. Roma 23 dicembre 2017, in *Resp. civ. prev.*, 2018, 589 ss., commentata da S. PERON, *Sul divieto di diffusione sui social network delle fotografie e di altri dati personali dei figli*; Trib. Rieti, 7 marzo 2019, in *Fam. e dir.*, 2019, 591 ss., con nota di R. FORCINITI, *Tutela cautelare d'urgenza e diffusione di immagini di soggetti minori sui social networks*.

terno e prevedendo la condanna della madre al pagamento di una somma di denaro a favore della figlia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e per ogni inosservanza successiva. In altre decisioni è emerso come, sul versante dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto all'immagine e alla riservatezza del minore, lo strumento risarcitorio potrebbe svolgere una funzione deterrente oltre che riparativa⁴⁰.

2. *Culpa in educando e in vigilando: la responsabilità civile dei genitori nella società digitale.*

La riflessione sui doveri educativi non si esaurisce sul piano della responsabilità genitoriale, ma ha ricadute importanti sul piano della responsabilità civile. Le applicazioni dell'art. 2048 c.c. sempre più spesso riguardano episodi di aggressione e violenza tra giovanissimi, resi ancora più crudeli dalla vetrina sciorinata dai servizi della società dell'informazione. Da quando bambini e adolescenti hanno trasferito la loro vita *on line* la natura del bullismo ha cominciato a cambiare⁴¹, divenendo più concreta e ricorrente la possibilità che i genitori siano chiamati a rispondere dei danni cagionati dai figli minori a terzi⁴². Questo non stupisce perché nella società dell'*Onlife* la contaminazione tra reale e digitale è continua, anche se i gruppi virtuali creano legami sociali e amicali più deboli.

L'attivazione del rimedio risarcitorio sembra trovare ragione non tanto sul piano della rimproverabilità ma su quello della solidarietà. Tuttavia la nostra giurisprudenza continua ad essere imbrigliata (almeno formalmente) nella lettura tradizionale secondo cui nei casi di danni cagionati da minori imputabili a terzi l'azione risarcitoria nei confronti dei genitori degli autori degli illeciti si fonda su una *culpa in educando* o *in vigilando*. Non hanno, infatti, ancora convinto i giudici le tesi che ravvisano in capo ai genitori una responsabilità oggettiva per rischio tipico⁴³ o una responsabilità da *status* con funzione di garanzia nei confronti dei terzi⁴⁴.

Pur venendo configurata come una responsabilità per colpa presunta è molto difficile, soprattutto nei casi di bullismo e cyberbullismo, che i giudici accordino la prova liberatoria trasformata nelle aule dei tribunali da prova in negativo «*di non aver potuto impedire il fatto*», come letteralmente recita il terzo comma dell'art. 2048 c.c., in prova positiva di aver sorvegliato ed educato correttamente. Si tratta di una prova diabolica perché i giudici sono soliti desumere l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza

⁴⁰ Trib. Rieti, 17 ottobre 2022, n. 443, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2023, I, 1108 ss., preceduta dal commento di G. CARAPEZZA FIGLIA, *Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili*.

⁴¹ G.P.D. INGRAM, *Adolescent Use of New Media and Internet Technologies. Debating Risks and Opportunities in the Digital Age*, New York and London, 2023, 92 ss.

⁴² La connessione tra universo pedagogico e giuridico è emerso in modo nitido in una decisione del Tribunale di Sulmona riguardante un caso di *sexting*: Tribunale di Sulmona, 9 aprile 2018, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 1625 ss., con commento di A. THIENE, *Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*.

⁴³ P. G. MONATERI, *Illecito e responsabilità civile*, in *Trattato Bessone*, Torino, 2002, 16.

⁴⁴ S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, 153 ss.

esercitata dalle modalità del fatto illecito, rivelatrici del grado di maturità e del progetto educativo familiare⁴⁵.

Una corretta educazione digitale presuppone la conoscenza e il rispetto delle regole, almeno quelle poche esistenti, che governano la rete. Preziosa è la comprensione da parte degli adulti delle condizioni contrattuali dei siti di socializzazione e delle dinamiche economiche che attraversano le piattaforme. In concreto i genitori dovrebbero sensibilizzare i figli sul valore dei dati personali e sull'importanza di impostare in modo predefinito il massimo livello di *privacy*, evitando la condivisione di contenuti con sconosciuti.

Con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il nostro legislatore ha scelto, nonostante il parere contrario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza⁴⁶ che aveva espressamente chiesto che venisse mantenuta la soglia dei sedici anni prevista dall'art. 8 del GDPR⁴⁷, di abbassare a quattordici anni l'età in cui il minore può dare il proprio consenso digitale *in autonomia* per autorizzare il trattamento dei dati personali e per poter accedere ai servizi della società dell'informazione senza necessità di essere rappresentato dagli esercenti la responsabilità genitoriale⁴⁸.

Questa decisione⁴⁹, discutibile perché abbassa la soglia di protezione nel mondo digitale dove la *privacy* rischia di essere cannibalizzata⁵⁰, è invece

⁴⁵ Cass., 22.4.2009, n. 9556, in *Danno e resp.*, 2010, 167, con nota P. PARDOLESI e M. DIMATTIA, *Responsabilità dei genitori per l'illecito dei minori: un esercizio di precomprensione?*; Cass., 20.4.2007, n. 9509, in *Danno e resp.*, 2007, 1025, nota S. TACCINI; Cass., 10.9.2019, n. 22541, in *Danno e resp.*, 2019, 759, con nota di G. PONZANELLI, *Educazione e responsabilità civile: il caso del bullismo*; Cass. 12.4.2018, n. 9059, in *Danno e resp.*, 2019, 88, chiosata da F. QUARTA, *Effettività dei diritti fondamentali e funzione deterrente della responsabilità civile*.

⁴⁶ Per approfondimenti rinvio alle pagine di Filomena Albano, all'epoca Garante per l'infanzia e l'adolescenza, introduttive al volume A. ANNONI e A. THIENE (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, cit., IX ss.

⁴⁷ L'art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (GDPR) che fissa con esclusivo riguardo ai servizi offerti dalla società dell'informazione a sedici anni l'età in cui il ragazzo acquista la capacità per dare il consenso al trattamento dei dati personali. Nel caso in cui il minore abbia un'età inferiore, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso è prestato dal titolare della responsabilità genitoriale. Tuttavia viene riconosciuta agli Stati membri la possibilità di abbassare l'età fino a tredici anni. Per un commento cfr. A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo regolamento europeo*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2017, 418 ss.

⁴⁸ I. GARACI, *La "capacità digitale" del minore nella società dell'informazione. Riflessioni sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale fra esigenze di autonomia e di protezione*, in *Nuovo dir. civ.*, 2019, 59 ss.; F. NADDEO, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2018, 27 ss.; I.A. CAGGIANO, *Privacy e minori nell'era digitale. Il consenso al trattamento dei dati dei minori all'indomani del regolamento UE 2016/676, tra diritto e tecno-regolazione*, in *Familia*, 2018, 13; A. ASTONE, *L'accesso dei minori d'età ai servizi della c.d. Società dell'informazione: l'art. 8 del Reg. (UE) 2016/679 e i suoi riflessi sul Codice per la protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2022, 614 ss.

⁴⁹ Le scelte operate dagli altri Paesi membri sono ricordate da E. LIEVENS e V. VERDOODT, *Looking for Needles in a Haystack: Key Issues Affecting Children's Rights in the General Data Protection Regulation*, in *Computer Law & Security Review*, 2018, p. 269 ss.; M. MACENAITE e E. KOSTA, *Consent for processing children's personal data in the EU: following in US footsteps?*, in *Information & Communications Technology Law*, 2017, 146 ss.

coerente da un punto di vista sistematico⁵¹. Il riferimento temporale si presenta, infatti, in linea con quanto previsto nella legge 29 maggio 2017 n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo*⁵², in particolare con l'art. 2 che, richiamando la procedura del *notice and take down*, prevede per i minori ultraquattordicenni la possibilità di inoltrare in autonomia al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti (post, immagini, video, informazioni) oggetto delle condotte aggressive avvenute *on line*.

La scelta di anticipare a quattordici anni la capacità digitale del minore, configurando così uno specifico settore di autonomia nelle scelte esistenziali⁵³, ha conseguenze importanti sul piano dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Paradossalmente, dopo il compimento del quattordicesimo anno, i sistemi di *parental control* possono essere attivati o mantenuti solo con il consenso del figlio⁵⁴.

Significative sono le conseguenze anche sull'eventuale attivazione del rimedio risarcitorio nel caso di danni cagionati dai giovani utenti a terzi sotto il profilo della prova liberatoria in astratto accordata ai genitori.

Se attraverso l'uso di servizi della società dell'informazione (*social network* e servizi di messaggistica istantanea) gli infraquattordicenni cagionano danni a terzi, i genitori saranno chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 2047 o dell'art. 2048 del codice civile, a seconda che il minore venga in concreto considerato imputabile o meno alla luce dell'art. 2046 c.c., perché avrebbero potuto impedire il fatto semplicemente rispettando le regole previste nel nostro sistema, che esclude la possibilità per i piccoli minori di utilizzare i servizi della società dell'informazione in autonomia, richiedendo un controllo genitoriale costante⁵⁵.

⁵⁰ B. C. HAN, *Nello sciame. Visione del digitale*, Roma, 2015, 29 ss.

⁵¹ Come sottolineato dal Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali PASQUALE STANZIONE, *La strategia per la tutela dei minori: il contributo del Garante per la protezione dei dati personali*, in A. FODERARO e P. PALUMBO (a cura di), *Diritti e tutela dei minori. Profili interdisciplinari*, cit., 40.

⁵² Le finalità, il contenuto e la storia della l. 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che è sicuramente un esempio di buon diritto perché caratterizzato da un approccio educativo e preventivo, sono ricordati dalla sua promotrice E. FERRARA, *La legge 71/2017 e i diritti dei minori in ambiente digitale*, in A. FODERARO e P. PALUMBO (a cura di), *Diritti e tutela dei minori. Profili interdisciplinari*, cit., p. 175 ss. Tra i primi commenti: R. BOCCHINI e M. MONTANARI, *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2018, p. 340 ss.; PITTARO, *La legge sul cyberbullismo*, in *Fam. dir.*, 2017, 819 ss.

⁵³ I. GARACI, *Autodeterminazione e tutela del minore di età nel contesto digitale*, in A. CATRICALÀ e M.P. PIGNALOSA (a cura di), *Saggi di diritto dei consumi*, Torino, 2020, 115 ss.

⁵⁴ Per B. AGOSTINELLI, *Autonomia e controllo dei minori on line. I nuovi confini della responsabilità genitoriale*, cit., 11-12, questo comporta una «distopica inversione dei ruoli» con evidente privazione di una «quota» di responsabilità genitoriale.

⁵⁵ A. THIENE, *Gioventù bruciata online: quale responsabilità per i genitori?*, in A. ANNONI e A. THIENE (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, cit., 58.

Se il fatto illecito è posto in essere da un ultraquattordicenne allora il giudizio su un'eventuale responsabilità solidale del genitore si concentrerà sulla *culpa in educando*, posto che l'ordinamento ha scelto di valorizzare l'autodeterminazione degli adolescenti. Dovrà essere, in questi casi, intensificata la fatica educativa dei genitori per assicurarsi che i figli quattordicenni acquisiscano una sufficiente consapevolezza digitale⁵⁶. È evidente che la sovraesposizione dei figli nel *web*, attraverso pratiche di *sharenting*, va nella direzione esattamente opposta⁵⁷ perché contribuisce a confondere i confini tra sfera pubblica e sfera privata, impedendo il formarsi di un pensiero critico nelle giovani generazioni⁵⁸.

3. I sistemi di *parental control* dal *Digital Services Act* al decreto Caivano.

Le nuove tecnologie hanno, quindi, un inevitabile impatto sulle dinamiche proprie della relazione parentale⁵⁹ e complicano il già delicato rapporto tra responsabilità genitoriale e concreta libertà di autodeterminazione del minore⁶⁰.

Il problema della protezione dei diritti fondamentali dei minori non può, tuttavia, essere confinato all'interno delle mura domestiche, ma è legato a filo doppio con il sistema di governance della rete perché lo sviluppo delle tecnologie digitali va adeguatamente gestito per garantire il benessere e l'inclusione sociale⁶¹. Coinvolge, infatti, il tema della responsabilità sociale d'impresa e il principio dello sviluppo sostenibile⁶², nella misura in cui esso

⁵⁶ R. SENIGAGLIA, *Il dovere di educare i figli nell'era digitale*, in *Persona e Mercato*, 2021, 3, 511 ss.

⁵⁷ Troppo spesso è la fragilità degli adulti ad ostacolare un dialogo autentico con i figli, che ricercano invece riferimenti autorevoli e credibili: cfr. M. LANCINI, *Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti*, Milano, 2025, 182 ss.

⁵⁸ A. LAVORGNA-M. TARTARI, *La sovraesposizione digitale dei minori Un approccio multi-dimensionale al fenomeno dello sharenting*, cit., 17. Per E. MOROTTI, *Il dissenso del minore alla pubblicazione delle proprie immagini in rete*, in *rivistafamiglia.it*, il minore può sempre manifestare il suo dissenso alla pubblicazione della sua immagine in rete.

⁵⁹ C. CAMARDI, *Minori e privacy nel contesto delle relazioni familiari*, in R. SENIGAGLIA, *Autodeterminazione e minore età*, cit., 117 ss.; M.G. ROMANO, *Famiglia, scuola e mondo virtuale. Come la rete sta modificando le dinamiche familiari e scolastiche*, in A. THIENE e E. MARESCOTTI (a cura di), *La scuola al tempo dei social network*, cit., 90 ss.

⁶⁰ Punto di riferimento della riflessione giuridica finalizzata alla promozione dell'autonomia del minore la monografia di F. GIARDINA, *La condizione giuridica del minore*, Napoli, 1984, 52 ss. Sensibilità ripresa da C. IRTI, *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, in *Giust. civ.*, 2019, 617-679.

⁶¹ R. MONTINARO, *La sostenibilità dell'innovazione digitale. Un'introduzione*, cit., 11, secondo cui è «compito del diritto

è imprimere una direzione allo sviluppo tecnologico, tale da rendere quest'ultimo sostenibile dal punto di vista sociale ed economico».

⁶² Mette in luce «la necessità che le imprese operanti nel settore digitale effettuino una *due diligence* generale sui diritti umani, avendo specifico riguardo ai diritti dei minori di età, in quanto soggetti vulnerabili»: I. GARACI, *La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali dei minori di età nell'ambiente digitale. Riflessioni a margine della proposta di direttiva relativa alla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità e del Digital Services*

è da intendere non solo nei ristretti confini dell'accezione ecologica, ma anche per il suo rilievo e la sua portata di carattere sociale⁶³.

La costruzione di un quadro giuridico europeo orientato a garantire effettività alla tutela dei dati personali⁶⁴ grazie a strategie incentrate sull'analisi e la prevenzione dei rischi⁶⁵ ha preso avvio con l'approvazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati (GDPR)⁶⁶. Le aziende digitali sono state costrette, sotto la minaccia di un temibile impianto sanzionatorio, ad adeguarsi a tutta una serie di principi, come quello di *accountability*, di *privacy by design* e di *privacy by default* e a nuovi adempimenti (in particolare quello relativo alla valutazione di impatto)⁶⁷. Nella tessitura di questa fitta trama di principi, adempimenti, sanzioni il legislatore europeo non dimentica la sicurezza e la dignità dei minori, come emerge dalla lettura del 38^o⁶⁸ e 58^o⁶⁹ considerando. Condivisibili la già menzionata scelta di mantenere il controllo genitoriale sull'attivazione dell'*account social* fino al compimento dei sedici anni⁷⁰ e l'espressa previsione, contenuta all'art. 17 lett. f. GDPR, del diritto alla cancellazione delle informazioni inserite on line in violazione della regola contenuta all'art. 8 GDPR⁷¹.

Act, in I. GARACI e R. MONTINARO (a cura di), *La sostenibilità dell'innovazione digitale*, cit., 117-118.

⁶³ «È sostenibile quello sviluppo che ha come riferimento la società nella sua perennità e non la persona nella sua finitezza»: E. CATERINI, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Napoli, 2018, 145-146.

⁶⁴ «L'Internet europea vuole essere basata su valori, sui diritti e sul bilanciamento degli interessi di tutti, aziende e cittadini»: così V. BERTOLA e S. QUINTARELLI, *Internet fatta a pezzi. Sovranità digitale, nazionalismi e big tech*, Torino, 2023, p. 113-114.

⁶⁵ A. MANTELERO, *Responsabilità e rischio nel Regolamento UE n. 2016/679*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, 147 ss.

⁶⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

⁶⁷ G. FINOCCHIARO, *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2017, 1 ss.

⁶⁸ Per il 38° considerando: «i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto di utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente al minore».

⁶⁹ Attenzione ribadita al 58° considerando: «Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dei dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che in minore possa capire facilmente».

⁷⁰ Sul dibattito che ha portato a questa scelta cfr. MANTELERO, *Teens online and data protection in Europe*, in *Contr. e impr./Europa*, 2014, 442 ss.

⁷¹ Il senso di questa previsione si comprende leggendo un passaggio del 65° considerando: “[...] Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore [...]”.

L'obiettivo di creare un ecosistema digitale più attento alla persona perché ispirato a modelli comportamentali virtuosi finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti⁷², in particolare i più vulnerabili come minori e anziani⁷³, è proseguito con l'approvazione del Regolamento (EU) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (*Digital Services Act-DSA*)⁷⁴ e del Regolamento (EU) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (*Artificial Intelligence Act-AI Act*)⁷⁵.

In questo processo di responsabilizzazione delle imprese in relazione all'impatto sui diritti fondamentali dei minori di età molto importante è la previsione del *DSA* contenuta all'art. 28 (*Protezione on line dei minori*) che, al paragrafo 1, prevede l'obbligo per i fornitori di piattaforme *on line* accessibili a minori di adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori. In modo più incisivo il paragrafo 2 contiene un espresso divieto di raccogliere, analizzare o utilizzare i dati dei minori per scopi di *marketing*⁷⁶. Questa indicazione si inserisce nel più generale divieto di profilazione attraverso l'utilizzazione di quelle particolari categorie di dati contemplate

⁷² Secondo P. STANZIONE, *I poteri privati nel capitalismo delle piattaforme*, in R. RAZZANTE (a cura di), *I (social) media che vorrei*, Milano, 2023, 162 ss., il *Digital Services Act* ha il pregio di promuovere una «responsabilizzazione trasversale – prescindente cioè dallo specifico settore di riferimento – delle piattaforme, graduata in ragione della dimensione e del numero degli utenti attivi».

⁷³ S. CORSO, *Alla frontiera del diritto privato. Nuove tecnologie e persona anziana*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2024, II, 1253 ss.

⁷⁴ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (*Digital Services Act- DSA*). Su cui v. DEL GATTO, *Il Digital Services Act: un'introduzione*, in *Giorn. dir. amm.*, 2023, 724 ss.; G. FINOCCHIARO, *Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori*, *ivi*, 2023, 730 ss.; E. LONGO, *Libertà di informazione e lotta alla disinformazione nel Digital Services Act*, *ivi*, 2023, 737 ss.; G. SGUEO, *L'architettura istituzionale del Digital Services Act*, *ivi*, 2023, 746

⁷⁵ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) n. 2018/858, (UE) n. 2018/1139 e (UE) n. 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) n. 2016/797 e (UE) n. 2020/1828. Per una riflessione sui principi che costituiscono la base dell'*AI Act*, finalizzati a promuovere uno sviluppo sostenibile e un utilizzo dell'intelligenza artificiale sicuro, etico e responsabile rinvio alle pagine introduttive del volume di E. MAESTRI, *Introduzione e note di sintesi al Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale*, Napoli, 2024, p. 1 ss. I rischi concreti per le società democratiche e per la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali sono ovviamente oggetto di riflessione in letteratura: *ex multis* L. FLORIDI e F. CABITZA, *Intelligenza artificiale. L'uso delle nuove macchine*, Milano, 2021; L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità e sfide*, Milano, 2022; R. MONTINARO, *Generatori di linguaggio, disinformazione e pseudo-verità*, in *Persona e Mercato*, 2025, 1, 11 ss.; EAD., *Riconoscimento delle emozioni e marketing personalizzato*, cit., 886 ss.; S. TOMMASI, *Digital Services Act e Artificial Intelligence Act: tentativi di futuro da armonizzare*, in *Persona e Mercato*, 2023, 2, 279 ss.; N. DIVISSENKO, *Regulating Innovation in the Digital Age*, Oxford, 2025, 72 ss.

⁷⁶ R. SENIGAGLIA, *L'identità personale del minore d'età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, cit., 1571.

all'art. 9 del GDPR (c.d. dati sensibili), per i quali è stabilito come regola generale il divieto di trattamento⁷⁷.

L'attenzione deve poi spostarsi sull'art. 35 del DSA, che sta finalmente aprendo la strada ad un cambiamento: i fornitori di piattaforme on line e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi devono adottare misure volte a tutelare i diritti fondamentali⁷⁸, tra cui strumenti finalizzati a tutelare i diritti dei minori, comprese modalità di verifica dell'età e di controllo parentale, e strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi e ottenere sostegno (lett. j)⁷⁹.

Con riguardo a questi aspetti si entra, come noto anche a livello divulgativo⁸⁰, in un cono d'ombra⁸¹: da un lato ancora oggi non sono previsti controlli *effettivi* sull'età degli utilizzatori, basandosi la verifica su una semplice autocertificazione⁸²; dall'altro sono ancora poco diffusi la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi di *parental control*⁸³.

⁷⁷ R. SENIGAGLIA, *op. ult. cit.*, 1583. Per un commento all'art. 9 cfr. A. THIENE, in R. D'ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO, G. RESTA (a cura di), *Codice della privacy e data protection*, Giuffrè, Milano, 2021, *sub art. 9*, reg. Ue n. 679/2016, *I. Profili generali*, 240 ss.

⁷⁸ In base al 71 ° considerando «[...] I fornitori di piattaforme online utilizzate dai minori dovrebbero adottare misure adeguate e proporzionate per proteggere i minori, ad esempio progettando le loro interfacce online o parti di esse con il massimo livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori per impostazione predefinita, a seconda dei casi, o adottando norme per la protezione dei minori, o aderendo a codici di condotta per la protezione dei minori [...]».

⁷⁹ I. GARACI, *La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali dei minori di età nell'ambiente digitale. Riflessioni a margine della proposta di direttiva relativa alla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità e del Digital Services Act*, cit., 120 ss.

⁸⁰ L. GRUBER, *Non farti fottere. Come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali*, Milano, 2024, 87 ss.

⁸¹ Criticità evidenziate in diverse occasioni dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali: molto clamore ha suscitato il provvedimento n. 20 del 22 gennaio 2021 (doc. web n. 9524194) con cui è stato disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti di cui non fosse stata accertata l'età anagrafica. Cfr. R. SENIGAGLIA, *Il dovere di educare i figli nell'era digitale*, cit., 524. Più recentemente con provvedimento n. 112 del 30 marzo 2023 il Garante ha disposto nei confronti di OpenAI, società che gestisce ChatGPT, la misura della limitazione provvisoria del trattamento, rivelando tra l'altro «l'assenza di qualsivoglia verifica dell'età degli utenti in relazione al servizio ChatGPT che, secondo i termini pubblicati da OpenAI L.L.C., è riservato a soggetti che abbiano compiuto almeno 13 anni». Tra le azioni correttive proposte con provvedimento 11 aprile 2023 n. 114 troviamo «un piano per l'adozione di strumenti di *age verification* idoneo ad escludere l'accesso al servizio agli utenti infratredicenni e a quelli minorenni in assenza di un'espressa manifestazione di volontà da parte di chi esercita sugli stessi la responsabilità genitoriale». Per approfondire cfr. A. GAMBINO- E. MAGGIO, *ChatGPT tra data protection e privacy: il caso di fronte al Garante per la protezione dei dati personali*, in *DIMT*, 2023, 1 ss.; S. ORLANDO, *I lividi dei minorenni sparring partners di ChatGPT e l'età minima per attivare il servizio in Italia*, in *Persona e mercato*, 2023, 3 ss.

⁸² Come mette in luce L.M. LUCARELLI TONINI, *Strumenti di age verification alla luce del Garante privacy e dell'AGCOM: il rischio di obsolescenza tecnologica e conoscitiva*, in *Riv. it. inf. dir.*, 2024, 442.

⁸³ Tra le diverse tipologie di *parental control* si segnalano i programmi che consentono di regolare l'orario e il tempo di utilizzo dei dispositivi, di bloccare l'accesso a determinati siti, di monitorare il contenuto di quanto inserito in rete dai giovani utenti. In arg. F. SCIA, *Minori e illeciti digitali nel sistema della responsabilità civile*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2021, 580.

Qualcosa finalmente sembra cambiare sul piano del diritto interno. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7-bis (*Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio*) del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con legge 25 giugno 2020, n. 70), con delibera 9/23/CONS del 25 gennaio 2023 l'AGCOM ha emanato le *Linee guida in materia di protezione dei minori dal rischio del cyber spazio*, divenute operative il 21 novembre 2023. I fornitori di servizi di accesso ad internet (*ISP*) sono ora tenuti ad offrire gratuitamente ai consumatori sistemi di controllo parentale, che devono essere inclusi e preattivati nelle offerte dedicate ai minori al fine di impedire l'accesso a contenuti inappropriati per la loro età (pornografia, violenza, gioco d'azzardo, odio, discriminazione, siti che promuovono sette). Gli *ISP* devono anche attivarsi per la diffusione della conoscenza dei sistemi di parental control e offrire assistenza gratuita per la loro configurazione⁸⁴.

Gravissimi episodi di criminalità minorile (reiterati stupri di gruppo, filmati e caricati *on line*), resi ancora più crudeli dal vento digitale⁸⁵, hanno poi indotto il Governo ad adottare il decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 (noto come decreto Caivano), contenente *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*, convertito con modifiche dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. Con riferimento alla rete le novità principali riguardano l'obbligo per i produttori di dispositivi di comunicazione elettronica di garantire sistemi di controllo parentale (art. 13)⁸⁶; l'obbligo di progettare sistemi di verifica della maggiore età per l'accesso ai contenuti pornografici (art. 13 bis)⁸⁷; la promozione di campagne informative, a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzate a favorire l'alfabetizzazione digitale e mediatica a protezione dei minori (art. 14); la designazione dell'AGCOM quale Coordinatore dei servizi digitale per l'Italia (art. 15).

⁸⁴ *Amplius* R. SENIGAGLIA, *L'identità personale del minore d'età nel cyberspazio tra auto-determinazione e parental control system*, cit., 1592 ss.; B. AGOSTINELLI, *Autonomia e controllo dei minori on line. I confini della responsabilità genitoriale*, cit., 10

⁸⁵ A.C. NAZZARO, *Cyberbullismo*, in *Tecnologie e diritto*, 2020, 482.

⁸⁶ Significativa è la previsione del dovere, in capo ai produttori di dispositivi, di informare gli utenti sulla possibilità e sull'importanza di instaurare sistemi di controllo parentale. Questo adempimento può essere assicurato tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulle confezioni di uno specifico supporto adesivo. L'attivazione di queste applicazioni non deve aver alcun costo aggiuntivo. Cfr. P. VIRGADAMO, *Minori e nuovi media*, in A. CORDIANO e R. SENIGAGLIA, *Diritto civile minorile*, 2° ed., Napoli, 2024, 401. Anche questa soluzione è stata anticipata dal legislatore francese che, con *loi* n. 2022-300 del 2 marzo 2022, ha previsto l'obbligo per i produttori di dispositivi di installare un sistema di controllo parentale e di offrirne l'attivazione gratuita.

⁸⁷ Con delibera 96/25/CONS l'AGCOM ha individuato le caratteristiche che i sistemi di verifica dell'età devono avere per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e la contestuale minimizzazione dei dati raccolti. Per la prova della maggiore età viene previsto l'intervento di soggetti terzi indipendenti certificati e un processo scandito in due passaggi per l'identificazione e l'autenticazione della persona. In tema v. C. RABAZZI, *La sicurezza dei minori in ambito digitale nel c.d. d.l. Caivano*, in *Dir. fam. e pers.*, 2024, 483 ss.

Sono destinate a cambiare la vita di molti adolescenti le disposizioni in materia di misure di prevenzione della devianza minorile⁸⁸. Viene prevista l'estensione nei confronti dei minori ultraquattordicenni del c.d. daspo urbano, misura introdotta dal c.d. decreto Minniti (decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con legge 18 aprile 2017, n. 48)⁸⁹. Viene altresì estesa ai c.d. grandi minori la possibilità di ricevere dal questore l'avviso orale, altra misura di prevenzione introdotta dal codice delle leggi antimafia (d. lgs. 6 sett. 2011, n. 159)⁹⁰. La portata afflittiva dell'avviso potrebbe andare anche oltre la semplice esortazione a cambiare abitudine di vita e a tenere una condotta conforme alla legge. Se il soggetto al quale è notificato l'avviso risulta condannato anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti ad armi o stupefacenti, il questore può proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare piattaforme o servizi informatici e telematici nonché il divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi per le comunicazioni. Si tratta di una misura che potrà avere una durata massima di due anni. Viene altresì estesa ai minori tra i dodici e quattordici anni, che commettono delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, la procedura dell'ammonimento⁹¹, ideata nel nostro sistema ordinamentale per contrastare lo *stalking*, e poi estesa alla violenza domestica e ai minori per atti di cyberbullismo⁹².

Non è questa la sede per indagare le possibili conseguenze di questa tendenza ad una «amministrativizzazione» del diritto penale; tuttavia è forte la sensazione che il giudizio di pericolosità rischi di essere demandato alle forze di polizia con il timore di aggirare alcuni principi costituzionali, tra cui segnatamente quelli di tassatività, offensività e ragionevolezza⁹³. Non posso

⁸⁸ Anche se i dati forniti dalle ricerche ufficiali non giustificano l'allarme mediatico sulla situazione penale minorile: in arg. C. MAGGIA, *La violenza dei minori La violenza dei minori: episodi isolati o trasformazione delle condotte? Conoscenza e approccio al fenomeno, comprensione delle cause, maggiore o minore qualità ed efficacia degli strumenti adottati o adottabili*, in *Minorigiustizia*, 2024, 2, 144 ss., che sottolinea i pericoli di una «mostrificazione pubblica degli adolescenti».

⁸⁹ G. MARTIELLO, *La recente ed inedita implementazione del sistema di prevenzione minorile*, in *Criminalia*, 2024, 12 ss.

⁹⁰ Per approfondire cfr. G. MASTRANGELO, *Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123 e la rinnovata estensione delle misure di prevenzione, anche tipiche, ai minorenni, tra amministrazione e giurisdizione*, in *Cass. pen.*, 2024, 430 ss.

⁹¹ L. MANTOVANI, *Le nuove strategie di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché le modifiche alle misure rieducative e ai provvedimenti amministrativi di competenza del giudice minorile contenute nella l. 17 maggio 2024, n. 70*, in *Cass. pen.*, 2025, 262; M. GENOVESE, *Riflessioni sul d. l. n. 123 del 15/9/2023, convertito in legge n. 159 del 13/11/2023*, in *Minorigiustizia*, 2024, 2, 174.

⁹² Per una ricostruzione dell'istituto dell'ammonimento cfr. F. MORELLI, *La procedura di ammonimento e le misure a sostegno delle vittime di reato*, in G. CASSANO (a cura di), *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio*, Milano, 2017, 111 ss.; MUSSELLI, *La legge 29 maggio 2017, n. 71 sul cyberbullismo: dal "limbo legale" ad una regolamentazione a carattere preventivo-amministrativo*, in OROFINO e PIZZETTI, *Privacy, minori e cyberbullismo*, cit., 36 ss.

⁹³ Nutrono perplessità di fronte a questa nuova strategia di contrasto alla criminalità minorile perché fondata su misure prive di finalità rieducative: F. GIACCHI, *Il "Decreto Caivano": le misure di prevenzione del minore "pericoloso"*, in *federalismi.it*, 2024, 4, 110-111; G.

nemmeno soffermarmi sul preoccupante ampliamento del ricorso alla custodia cautelare in carcere delle persone minori di età e sull'impossibilità di sospendere il procedimento per messa alla prova per alcuni reati anche molto frequenti⁹⁴. Va, tuttavia, ricordato che il nostro sistema penale minorile è considerato un modello da imitare proprio perché ha reso residuale la risposta carceraria⁹⁵.

È importante, invece, rammentare una novità introdotta dal decreto Cattivano: mi riferisco alla possibilità di avviare un minore ad un percorso di rieducazione prevista ora all'art. 27 *bis* del DPR 448/1988 (codice del processo per i minorenni). Durante le indagini preliminari il pubblico ministero quando procede per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata allo svolgimento di un *programma rieducativo* incentrato su lavori socialmente utili o sulla collaborazione con enti del terzo settore della durata variabile da 2 a 8 mesi. L'indagato ha 60 giorni per depositare il progetto redatto in collaborazione con i servizi dell'amministrazione della giustizia. Una volta ricevuto, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso.

Non è questa la sede per riportare tante perplessità che aleggiano intorno a questa previsione⁹⁶, che avrebbe certamente meritato una gestazione meditata e condivisa⁹⁷. Va però segnalato che con sentenza 6 marzo 2025 n. 23 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 27 *bis* nella parte in cui indica il giudice per le indagini preliminari anziché il giudice dell'udienza preliminare, organo quest'ultimo composto, oltre che dal magistrato togato, anche da due giudici onorari esperti. Per i giudici delle leggi questo istituto di protezione della gioventù richiede una composizione pedagogicamente qualificata dell'organo giudicante⁹⁸.

MARTIELLO, *La recente ed inedita implementazione del sistema di prevenzione minorile*, cit., 24 ss.

⁹⁴ Ficcanti le osservazioni critiche della Presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia: C. MAGGIA, *La violenza dei minori La violenza dei minori: episodi isolati o trasformazione delle condotte? Conoscenza e approccio al fenomeno, comprensione delle cause, maggiore o minore qualità ed efficacia degli strumenti adottati o adottabili*, cit., 149.

⁹⁵ «La giustizia penale minorile italiana ha costituito, almeno nell'introduzione del codice di procedura penale del 1988, un modello virtuoso nel residualizzare la risposta carceraria e nel mettere al centro un approccio educativo. Le nuove norme stanno distruggendo una storia alla quale l'intera Europa guardava»: così la Coordinatrice nazionale Antigone, SUSANNA MARIETTI, *Le carceri minorili al tempo del decreto legge n. 123 del 15 settembre 2023: una storia non vedrà un lieto fine*, in *Minorigiustizia*, 2024, 2, 227.

⁹⁶ Rinvio alle osservazioni di A. ZAPPULLA, *Diversión e criticità costituzionali: l'ibridazione fra (ri)educazione e retribuzione nella "prova semplificata"*, in *Minorigiustizia*, 2024, 2, 118 ss.; G. TONDINA, *Dopo il decreto: le scelte di una procura minorile*, in *Minorigiustizia*, 2024, 2, 155 ss.

⁹⁷ M.F. PRICOCO e F. VITRANO, *Punire ... Educare: quale percorso nel rispetto dei principi fondamentali della giustizia penale per minori?*, in *Minorigiustizia*, 2024, 2, 17-18.

⁹⁸ Cfr. la scheda di commento in *Dir. pen. e proc.*, 2025, 431-431. La questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost. è stata sollevata dal Tribunale per i minorenni di Trento, GIP, ord. 6 marzo 2024, in *Sistema penale*, 29 marzo 2024, con commento

4. Un fulmine a ciel sereno: la modifica dell'art. 25 della legge minorile ad opera della legge 17 maggio 2024, n. 70.

Questa novità è stata il volano per la rivisitazione dell'art. 25 della legge minorile (r.d.l 20 luglio 1934, n. 1404, come modificato dalla l. 25 luglio 1956, n. 888), riguardante le c.d. misure rieducative che rientrano nella competenza amministrativa dell'autorità giudiziaria minorile, avvenuta con l. 17 maggio 2024 n. 70, contenente *Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*⁹⁹, che ha esteso alcune disposizioni della l. n. 71 del 2017 anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo¹⁰⁰. Si tratta di misure applicabili ai minori, anche infraquattordicenni e quindi non imputabili penalmente, che diano prova di *irregolarità della condotta o del carattere*.

La modifica ha colto tutti di sorpresa¹⁰¹ perché alcuni ritenevano addirittura che queste misure fossero state implicitamente abrogate nel 1988 con l'entrata in vigore del codice del processo penale minorile. Anche se questa soluzione è rimasta minoritaria¹⁰², i dubbi di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 30 e 31 Costituzione hanno continuato ad accompagnare questa disposizione¹⁰³.

L'art. 2 della l. n. 70/2024 modifica in modo incisivo (oltre che inatteso) l'art. 25 della legge minorile. Con una previsione dai contorni alquanto vaghi si stabilisce che di fronte ad un minore che tiene *condotte aggressive, anche in gruppo, anche in via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui*, il Procuratore della Repubblica

di L. CAMALDO, *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art. 27-bis Dpr. N. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal Decreto Caivano*.

⁹⁹ Legge 17 maggio 2024, n. 70, *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*, in *G.U.* n. 125 del 30.05.2024

¹⁰⁰ L'ambito applicativo della legge 29 maggio 2017, n. 71, viene esteso ad episodi di bullismo definito come «l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni».

¹⁰¹ Per C. RIMINI, *Legge anti-bulli: bene, ma con dubbi*, in *www.corriere.it*, 2024, è preoccupante che tra i presupposti del processo rieducativo non ci sia l'accertamento di specifici atti di bullismo, ma sia sufficiente una indefinita «irregolarità della condotta o del carattere».

¹⁰² Per A. CONTI, *La trasformazione legislativa delle misure amministrative ex art. 25 r.d.l n. 1404/1934 tra complicazione strutturale e perdita di efficacia*, in *Dir. per. e fam.*, 2025, 370 ss., non è corretto nemmeno parlare di desuetudine applicativa perché hanno continuato a trovare applicazione sia pure in modo diversificato presso i vari tribunali per i minorenni.

¹⁰³ Per E. PALERMO FABRIS, *Introduzione al sistema di giustizia penale minorile*, in E. PALERMO FABRIS e A. PRESUTTI (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, nel *Tratt. dir. fam. Zatti*, 2° ed., Milano, 2011, 16, le misure di rieducazione, adottate nell'ambito della competenza amministrativa del tribunale per i minorenni, costituiscono ancora oggi «il capitolo più problematico del sistema di giustizia minorile».

presso il tribunale per i minori¹⁰⁴ può, in alternativa all'attivazione di un percorso di mediazione¹⁰⁵, chiedere al tribunale per i minorenni di disporre con decreto motivato, previo ascolto del minore¹⁰⁶ e dei genitori, un *progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa*, da svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali¹⁰⁷.

Nel definire gli obiettivi e la durata del progetto il giudice minorile può prevedere anche *lo svolgimento di attività di volontariato, la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violenta*.

Sarà poi compito del servizio sociale territoriale¹⁰⁸ definire *in concreto* il contenuto del programma di intervento educativo, coinvolgendo – salvo che ciò sia assolutamente impossibile – i genitori. Nello svolgimento potrebbe, infatti, essere prevista la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

In questa delicata fase di progettazione il legislatore sembra essersi dimenticato di prevedere la partecipazione attiva del minore¹⁰⁹, che è il desti-

¹⁰⁴ Anche se la nuova previsione fa riferimento al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni, il procedimento per l'adozione di misure di rieducazione è destinato a ricadere nella competenza del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, una volta istituito. L'art. 31 del d.lgs. n. 149/22 ha infatti previsto la sostituzione, all'interno del r.d. n. 1404/34, di ogni riferimento al tribunale per i minorenni con le parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie». Sul punto cfr. F. ZANOVELLO, *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tra novità e criticità della l. n. 70/24*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2024, 832, nota 29.

¹⁰⁵ Sull'importanza dei percorsi di mediazione anche scolastica cfr. E. NARDONE, *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo: profili giuridici e implicazioni pedagogiche della l. 70/2024*, in *Pampaedia, Bollettino As.Pe.I*, 2025, 178 ss.

¹⁰⁶ A seguito della riforma del processo civile l'ascolto del minore è riservato al giudice togato secondo quanto previsto dall'art. 473-bis. 5 c.p.c. Critica questa scelta G. DE CRISTOFARO G., *Il diritto del minore capace di discernimento di esprimere le sue opinioni e il c.d. ascolto fra c.p.c. riformato, convenzioni internazionali e diritto UE*, in *Famiglia*, 2023, 363 ss.

¹⁰⁷ L'attività di segnalazione del minore al tribunale per i minorenni diviene ora di competenza esclusiva del pubblico ministero. Per un'analisi della precedente disciplina cfr. R. BIANCHETTI, *La giustizia minorile: un sistema davvero incentrato sulla persona*, in *Dir. pen. e uomo*, 23-3-2021, 6 ss., secondo cui le misure rieducative costituiscono una risorsa e un'opportunità. Di questo avviso anche E. BUCCOLIERO, *Il Tribunale che educa. I progetti rieducativi dei ragazzi in difficoltà nel corso dei procedimenti amministrativi*, in *Minori-giustizia*, 2012, 3, 313 ss.

¹⁰⁸ Ancorché la norma non lo indichi espressamente, la definizione del programma rieducativo sembrerebbe essere ai servizi sociali territoriali e non dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM). Il legislatore infatti, quando ha voluto far riferimento all'USSM, lo ha esplicitato (v. art. 27 della medesima legge). L'attribuzione di una tale competenza ai servizi sociali territoriali potrebbe trovare spiegazione nel fatto che le misure rieducative ex art. 25 legge minorile conservano natura amministrativa e operano fuori dal circuito del processo penale, mentre uffici di servizio sociale per i minorenni forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale.

¹⁰⁹ Il comma 5 dell'art. 25 legge minorile prevede solamente che il tribunale proceda all'ascolto del minore prima di procedere alla deliberazione in camera di consiglio dei

natario della misura, e una supervisione del collegio giudicante (due giudici togati e due onorari) sull'effettiva congruità del progetto rispetto agli obiettivi fissati dal decreto, che si presenta così come una delega in bianco ai servizi sociali. Non viene nemmeno prevista la durata massima delle misure rieducative¹¹⁰.

Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti. A questo punto il tribunale per i minorenni ha questo ventaglio di possibilità: dichiarare concluso il procedimento; disporre la continuazione del progetto o adottarne uno nuovo; disporre l'affidamento *temporaneo* del minore ai servizi sociali¹¹¹; disporre il collocamento del minore in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

La disposizione prevede che questi provvedimenti siano deliberati in camera di consiglio a seguito di un *iter* deformalizzato e privo di garanzie procedurali¹¹². È semplicemente previsto che il minore che abbia compiuto dodici anni debba essere ascoltato e che debbano essere sentiti i genitori e il pubblico ministero.

Nel procedimento non è richiesta la difesa tecnica, essendo semplicemente consentita l'assistenza del difensore. Di fronte alla relazione dei servizi sociali non è prevista la possibilità per i genitori di svolgere attività difensiva. Anche se le spese relative all'affidamento ai servizi e al collocamento in comunità, da anticiparsi dall'Erario, sono poi a carico dei genitori non è prevista nessuna forma di impugnazione.

In modo sibillino il 5° comma prevede che, nei casi dell'art. 473 bis. 8 c.p.c., il tribunale nomini un curatore speciale¹¹³.

provvedimenti previsti dalla norma, rimanendo silente con riguardo al coinvolgimento del minore nella formulazione del progetto rieducativo. In questa fase così delicata il ragazzo, invece di essere protagonista, diventerebbe una semplice comparsa: A. CONTI, *La trasformazione legislativa delle misure amministrative ex art. 25 r.d.l n. 1404/1934 tra complicazione strutturale e perdita di efficacia*, cit.

¹¹⁰ Come evidenzia L. MANTOVANI, *Le nuove strategie di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nonché le modifiche alle misure rieducative e ai provvedimenti amministrativi di competenza del giudice minorile contenute nella l. 17 maggio 2024, n. 70*, in *Cass. pen.*, 2025, 265.

¹¹¹ Ai sensi dell'art. 27 della legge minorile, quando il tribunale dispone la misura prevista dall'articolo 25, co. 4, numero 3, entra in gioco anche l'ufficio di servizio sociale per i minorenni che «controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita» e riferisce periodicamente al componente del tribunale designato.

¹¹² Al riguardo rinvio alle tempestive e ficcanti critiche di F. ZANOVELLO, *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tra novità e criticità della l. n. 70/24*, cit., 831 ss.

¹¹³ Difficile comprendere a quale delle ipotesi di nomina del curatore speciale, finalizzate a garantire un'adeguata rappresentanza processuale al minore, entri in gioco anche in considerazione del fatto che la procedura si svolge in camera di consiglio con una procedura semplificata e priva delle garanzie processuali. Anche se la norma sul punto tace viene da chiedersi se non sarebbe, invece, opportuno ipotizzare un coinvolgimento del curatore nella definizione del progetto formativo da parte dei servizi sociali. Cfr. F. ZANOVELLO, *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tra novità e criticità della l. n. 70/24*, cit., 840 ss. In generale sulla figura del curatore speciale prevista dall'art. 473 bis.8 c.p. c. e

Colpisce il fatto che questa pesante ingerenza nella vita privata delle famiglie possa avvenire senza che sia stato adottato un formale provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale, che presuppone l'accertamento giudiziale di una carenza delle capacità parentali.

Questi rilievi suscitano non poche perplessità soprattutto se si pone mente ai principi che hanno ispirato la recente riforma del processo civile in materia di persone, minori e famiglie. Con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è stato introdotto all'interno del codice di procedura civile (artt. 473-*bis* ss.) un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Si tratta di un procedimento *giusto* ai sensi dell'art. 111 della Costituzione perché capace di garantire il pieno contraddittorio e i diritti di difesa di *tutte* le parti coinvolte, primi fra tutti i genitori che sono titolari di diritti personalissimi di rango costituzionale.

Anche il protagonismo dei servizi sociali, che caratterizza il nuovo testo dell'art. 25 della legge minorile, stride con le novità introdotte dalla riforma Cartabia con riguardo al tormentato rapporto tra giudici e servizi sociali. Oltre a riformulare l'art. 403 del c.c.¹¹⁴, il legislatore si è preoccupato di definire all'art. 473-*bis*.27 c.p.c. e le modalità di intervento dei servizi sociali e socio-sanitari nei procedimenti a tutela dei minori. Il giudice *deve* ora indicare in modo specifico i compiti che vengono loro conferiti e deve fissare i termini per il deposito di una relazione periodica sull'attività svolta e i termini entro cui le parti possono depositare memorie. Nelle relazioni redatte dai servizi vanno tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione. Nel segno del rispetto dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio viene esplicitato il diritto delle parti di prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria¹¹⁵.

Con specifico riguardo all'affidamento dei minori ai servizi sociali è davvero difficile coordinare questa previsione con il nuovo art. 5 *bis* della legge adozione. Con la riforma Cartabia il legislatore al fine di arginare questa ambigua prassi, non sempre rispettosa del ruolo genitoriale, ha definito in modo rigoroso i presupposti per l'adozione di questa misura¹¹⁶. È neces-

del curatore generale nominata ai sensi dell'art. 473 *bis*. c.p.c. cfr. A. THIENE, *Dalla parte delle famiglie per un diritto minorile gentile*, in *Dir. fam. e pers.*, 2023, 1329 s.; G. CESARO, *L'estensione e valorizzazione della figura del curatore speciale: la riforma degli articoli 78 e 80 c.p.c.*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2022, 48 ss.; A. CORDIANO, *Il curatore del minore nei procedimenti de responsabilitate. Luci e ombre di un percorso*, in *Famiglia*, 519 ss.; A. ARCERI, *Il minore nel nuovo processo familiare: le regole sull'ascolto e la rappresentanza*, in *Fam dir.*, 2022, 380 ss.

¹¹⁴ A. THIENE, *Giudici e servizi sociali al crocevia: il legislatore riscrive l'art. 403 c.c.*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2022, 309 ss.

¹¹⁵ A. THIENE, *Il sostegno alla genitorialità. La sfida europea per la protezione dei legami familiari*, Torino, 2025, 99-100.

¹¹⁶ Sottolinea la necessità di coordinare questa previsione con quanto previsto ora dall'art. 5 *bis* legge adoz. G. MARTIELLO, *La recente ed inedita implementazione del sistema di prevenzione minorile*, cit., 23.

sario che venga disposto nei confronti di *entrambi* un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. e il previo insuccesso di tutte le strategie messe in campo dai servizi per aiutare i genitori nell'assolvimento dei loro compiti di cura e di educazione. Inoltre, proprio al fine di evitare forme di deleghe in bianco ai servizi sociali, viene indicato il contenuto necessario che deve avere il provvedimento e la durata, che non può essere superiore ai 24 mesi¹¹⁷.

È necessaria anche una lettura sistematica della previsione riguardante il collocamento in comunità, che va coordinata con quanto previsto dalla legge 29 luglio 2020, n. 107, che ha istituito una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Intervenendo sulla legge adozione, il legislatore ha stabilito che, quando viene disposta questa misura di protezione con conseguente allontanamento del minore dalla propria famiglia, il giudice debba indicare *espresamente* le ragioni per cui non è più possibile la permanenza nel nucleo familiare e i motivi per cui non è possibile procedere ad un affido presso un'altra famiglia¹¹⁸.

5. La costruzione di una comunità educante per arginare il bullismo e il cyberbullismo.

Queste perplessità, che troveranno approfondimento nell'operato dei giudici e dei servizi sociali, oltre che in letteratura, non devono tuttavia offuscare il nobile intento della legge n. 70 del 2024 che è, nel suo complesso, un esempio di buon diritto perché fondato su azioni preventive che mettono in sinergia tutti gli attori coinvolti nella scena educativa¹¹⁹.

Tempestivamente con decreto del 18 novembre 2024, n. 232, del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, è stato istituito il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oltre ai rappresentanti delle Istituzioni, sono stati coinvolti esperti in psicologia, pedagogia e comunicazione digitale, i rappresentanti delle consulte studentesche e delle associazioni dei genitori. Tra i compiti affidati a questo gruppo di esperti e di *stakeholder* vi è quello di redigere «un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo»¹²⁰.

¹¹⁷ Per una lettura costituzionalmente orientata del nuovo art. 5 bis legge adoz. cfr. A. THIENE, *Il sostegno alla genitorialità. La sfida europea per la protezione dei legami familiari*, cit., 103 ss.

¹¹⁸ A. THIENE, *Famiglie vulnerabili e allontanamento dei bambini. Note a margine della l. 29 luglio 2020, n. 107, in attesa di una riforma necessaria*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2020, 57.

¹¹⁹ In base a quanto previsto dall'art. 1, co. 1, della l. n. 71/2017, come sostituito dall'art. 1, co. 1 lett. a, della l. 70/2024.

¹²⁰ Come previsto dall'art. 3, co. 1, della l. n. 71 del 2017, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b, n. 1, della l. n. 70/2024.

Nella costruzione di questa alleanza, la scuola è chiamata a svolgere un ruolo da protagonista. Viene, infatti, previsto l'obbligo per gli istituti scolastici di adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di istituire un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti del settore. Le scuole sono, inoltre, tenute a recepire nei rispettivi regolamenti di istituto le *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo* e sono tenute ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative formative da realizzarsi in collaborazione con la Polizia e le associazioni.

Se un dirigente scolastico, nell'esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di episodi di bullismo o cyberbullismo ha il dovere di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e di promuovere «*adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica*». Se le iniziative adottate non sono sufficienti a modificare i comportamenti il dirigente ha l'obbligo di riferire alle autorità competenti anche ai fini dell'eventuale attuazione delle misure rieducative previste dall'art. 25 della legge minorile¹²¹.

L'art. 5 della l. n. 70 del 2024 promuove l'aggiornamento del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) per fare in modo che «*la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza*».

L'art. 4 istituisce la «Giornata del rispetto» quale «*momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione*». La ricorrenza è dedicata alla memoria di Willy Monteiro Duarte, giovane ucciso durante un pestaggio in cui aveva cercato di difendere un amico in difficoltà. Anche questa previsione sollecita le scuole a creare, nella settimana che precede il 20 gennaio, momenti per lo svolgimento di attività finalizzate a sensibilizzare sui temi oggetto anche delle *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*¹²².

In attuazione della delega contenuta all'art. 3, il Governo ha adottato il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo¹²³. Per fornire assistenza alle vittime

¹²¹ Art. 5 della l. n. 71 del 2017, come modificato dall'art. 1, co.1, lett. e, n. 1, della l. n. 70/2024.

¹²² Sono state definite con decreto 7 settembre 2024 del Ministro dell'istruzione e del merito e sono consultabili al link https://www.istruzione.it/educazione_civica. Ci si riferisce in particolare al Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 12: Gestire l'identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.

¹²³ Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99, *Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70*, in *G.U.* n.150 del 01-07-2025.

viene previsto il potenziamento del numero pubblico «Emergenza infanzia 114» con l'aggiunta di una funzione di geolocalizzazione del chiamante (attivabile con il consenso dell'utilizzatore) e di un servizio di messaggistica istantanea. Il servizio telefonico dovrà essere attivo su tutto il territorio nazionale, ventiquattro ore su ventiquattro, per fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica alle vittime e ai congiunti da parte di personale competente (art. 1, *Potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo*).

Al fine di individuare le persone minori di età più esposte a condotte aggressive, viene previsto che l'Istituto nazionale di statistica svolga, con cadenza biennale, una specifica rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (art. 2, *Sistemi di rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*).

Modificando il codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. n. 259/2003), viene previsto l'obbligo di richiamare espressamente nei contratti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica il testo dell'art. 2048 del codice civile, riguardante – come abbiamo già ricordato in queste pagine – la responsabilità civile dei genitori per i danni cagionati a terzi, anche attraverso l'uso della rete, dai figli minori di età (art. 3, *Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*).

Infine, in raccordo con quanto già previsto dall'art. 14 del decreto Caivano, vengono incentivate campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione, che dovranno essere progettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 4, *Campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e dei suoi rischi*).

Da questa analisi delle più recenti novità normative emerge nitido l'impegno per la costruzione di un sistema giuridico capace di affrontare le sfide della società digitale con particolare attenzione per i diritti di bambini e adolescenti. Certo la creazione di tavoli tecnici e di osservatori e l'adozione di codici di condotta e di linee guida sono segnali importanti. Altrettanto fondamentali sono le campagne informative per rafforzare le competenze digitali e la conoscenza dei sistemi di *parental control*.

Si annida, tuttavia, il rischio che queste strategie rimangano delle scatole vuote, lontane dalle interazioni e dai bisogni del mondo reale.

Preoccupante è, poi, la scelta di caricare di adempimenti e di responsabilità le istituzioni e i dirigenti scolastici. La scuola è, sicuramente, preziosa per creare occasioni di sensibilizzazione per l'intero gruppo familiare¹²⁴. Non può però farcela da sola¹²⁵, anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni è stata gravata da compiti sempre nuovi, che un tempo afferiva-

¹²⁴ L'importanza dell'alleanza tra scuola e famiglie è sottolineata da M. BIANCA, *Il minore e i nuovi media*, cit., 168.

¹²⁵ Per G. LUGARO, *Non c'è smartphone che tenga. Per un'educazione a smartphone e social nella scuola italiana*, Roma, 2025, 60-61, è necessario costruire un Sistema Educativo che coinvolga ASL, pediatri, medici di famiglia; servizi sociali territoriali e scuole; terzo settore, associazionismo e enti religiosi.

no esclusivamente al *munus parentale*, con un appesantimento, non solo burocratico, di difficile gestione¹²⁶.

Di fronte ad un'esigenza così impellente di protezione delle giovani generazioni la prospettiva progettuale e culturale deve farsi più ambiziosa e recuperare il dialogo perduto tra diritto e scienze umane¹²⁷. È necessario mettere al centro dell'azione sociale e politica la promozione e il sostegno delle famiglie nel percorso di crescita dei figli¹²⁸. Ora che la vita di bambini e adolescenti si è (purtroppo) spostata su *tablet* e *social media*, deve essere messa in campo un'azione coordinata per aiutare i genitori ad acquisire le competenze, anche tecniche, utili per assolvere il loro compito educativo¹²⁹. In questa direzione è auspicabile un convinto investimento nei Centri per le famiglie, che devono diventare in tutto il territorio nazionale luoghi di rappresentanza e cura delle relazioni familiari¹³⁰, superando così la logica sanitaria che ha caratterizzato l'attività dei consultori in Italia¹³¹.

¹²⁶ Si vedano le ficcanti osservazioni di A. CORDIANO, *Cyberbullismo e maleducazione digitale: la legge n. 71 del 2017 tra nuove politiche rieducative e strumenti tradizionali*, in *Foro napoletano*, 2021, 53.

¹²⁷ G. VETTORI, *Person and Future*, in H.W. MICKLITZ & G. VETTORI (edited by), *The Future of the Person*, Oxford, 2025, 79 ss.

¹²⁸ A. THIENE, *Il sostegno alla genitorialità. La sfida europea per la protezione dei legami familiari*, cit., *passim*.

¹²⁹ Attraverso «percorsi educativi specifici organizzati all'insegna della cultura dei diritti»: R. SENIGAGLIA, *Il dovere di educare i figli nell'era digitale*, cit., 522. Per F. GIACCHI, *Il "decreto Caivano": le misure di prevenzione per il minorenne pericoloso*, cit., p. 112, vanno valorizzate le disposizioni contenute nel decreto Caivano in materia di offerta educativa. In questo senso anche D. PIERANTONI, *Minori su Internet, profili di responsabilità*, in *Riv. it. inf. dir.*, 2024, 399 ss.

¹³⁰ P. MILANI, *Educazione e famiglie. Ricerche e nuove pratiche per la genitorialità*, Roma, 2018, 97.

¹³¹ A. THIENE, *Dalla parte delle famiglie per un diritto minorile gentile*, cit., 1335.